



COMUNE DI BASELICE

(Provincia di Benevento)

Tel. 0824-968066 fax 0824-968513

UFFICIO TRIBUTI

CODICE FISCALE - 82002220620 –P.IVA 00071920623

www.comune.baselice.bn.it pec: comune.baselice@asmepec.it

REGOLAMENTO COMUNALE COMPOSTAGGIO

Art.1 Oggetto del Regolamento

Le norme contenute in questo Regolamento favoriscono la riduzione della produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, mediante incentivazione delle pratiche di compostaggio effettuate sul luogo di produzione della frazione organica dei rifiuti.

Disciplinano, altresì, l'organizzazione delle relative attività ai sensi del D. Lgs 152/2006, art. 180, commi 1 *sexies* e seguenti.

Tutte le utenze del Comune di Baselice sono obbligate a differenziare la frazione organica dei rifiuti urbani, e:

- a conferirla al servizio di raccolta pubblica *“porta a porta”*;
- a conferirla al servizio *“compostaggio di comunità”*;
- ovvero ad accedere al *“compostaggio locale”*;
- altre forme di autocompostaggio (o compostaggio domestico) che non danneggino l'ambiente con diritto alla riduzione della tariffa come meglio specificato nel successivo Articolo 9.

Art. 2 Principi e definizioni

Il Comune di Baselice consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale, mediante la pratica del compostaggio domestico e del compostaggio di comunità, purché eseguito con le modalità indicate di seguito dal presente Regolamento.

Il compostaggio è legato al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

In generale è rivolto alla salvaguardia dell'ambiente, al riutilizzo familiare o di comunità dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio può svolgere una rilevante azione, ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti.

Nel presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- **Rifiuti organici:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

- **Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico, ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti urbani, con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.
- **Autocompostaggio o compostaggio domestico:** compostaggio effettuato da singole utenze domestiche e non domestiche finalizzato al recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale dei rifiuti organici.
- **Compostaggio di comunità:** compostaggio effettuato da un organismo collettivo, ovvero due o più utenze domestiche e non domestiche costituite in condominio, associazioni, consorzio, società o altre forme associative di diritto privato finalizzato al recupero e trasformazione della frazione organica dei rifiuti prodotti esclusivamente da tali soggetti.
- **Compostaggio locale:** compostaggio, effettuato nell'ambito della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani dal Comune stesso, da soggetto terzo abilitato o singolarmente dai cittadini iscritti nel ruolo TARI comunale.
- **Compost di qualità:** prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino, per quanto attiene all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità. Il compost derivante dal compostaggio locale dovrà rispettare le caratteristiche ed i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D.lgs 75/2010) per gli ammendanti compostati.
- **Compostiera:** recipiente adatto al compostaggio dei rifiuti organici, anche elettromeccanico.

Art.3 Soggetti interessati e Albo comunale dei compostatori.

I soggetti destinatari delle norme del presente Regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Baselice che occupino, ai fini dell'imposta sui rifiuti, un'utenza domestica in ambito comunale. Attraverso gli specifici Modelli di Convenzione allegati, le utenze interessate alla iscrizione nell'*Albo dei Compostatori* dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- di non conferire la frazione organica dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta e di avviarla invece a compostaggio, in modo abitudinario e continuativo, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
- di disporre di un terreno adiacente all'immobile per cui si è utenza TARI o altro terreno di proprietà e di impiegare nello stesso il compost prodotto attraverso uno dei metodi contemplati dal presente Regolamento;
- il rispetto delle distanze dell'area in cui avviene il compostaggio dai confini delle altrui proprietà e dalle porte o finestre delle altrui abitazioni;
- di avere preso visione del presente Regolamento e di accettarne integralmente il contenuto;
- di rendersi disponibili a frequentare i corsi di formazione tecnica della popolazione che l'Amministrazione Comunale deciderà di tenere;
- di concedere l'accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi dove viene praticato il compostaggio ed accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal Comune sull'effettiva pratica di compostaggio domestico circa:
 - a. la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo;
 - b. l'effettivo utilizzo della compostiera;
 - c. l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico.

Il Comune redige l'*Albo dei compostatori* contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di adesione sia alla pratica del compostaggio domestico che al compostaggio locale o di comunità, risultate idonee e che hanno l'effettiva disponibilità della compostiera e che avranno diritto alla riduzione in percentuale della tariffa TARI secondo le modalità di cui all'articolo 9 di questo regolamento.

Le utenze iscritte all'*Albo dei compostatori*, possono in ogni momento cancellarsi per cessazione dell'attività di compostaggio e restituire la compostiera (se fornita del Comune).

La cancellazione in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione tributaria con effetto per l'anno in corso.

Art.4 Metodi di compostaggio consentiti:

Art. 4.1 Compostaggio domestico

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare:

- **Compostiera chiusa:** contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo. È consentito l'uso di una compostiera a norma (almeno 350 litri fino a 4 componenti il nucleo familiare e non meno di ulteriori 75 litri per ogni componente in più).
- **Compostiera fai da te:** contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.
- **Cassa di compostaggio:** contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.
- **Buca e cumuli sul terreno:** antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.
- Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune e/o dall'impresa di gestione dei servizi di igiene urbana.

L'area di proprietà privata dove avviene il compostaggio deve essere situata presso l'indirizzo relativo alla propria utenza ai fini TARI, o altro terreno di proprietà, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento *nell'Albo dei Compostatori*.

Se il luogo ove viene effettuato il compostaggio non è di proprietà, occorrerà dimostrare la piena disponibilità dell'area, fornendo la documentazione che ne attesti l'affitto, l'autorizzazione o il comodato d'uso, da allegare al modulo di richiesta di iscrizione all'Albo dei compostatori.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di metri 5 dai confini di proprietà ed a metri 10 da fabbricati, salvo autorizzazioni più favorevoli da parte dei proprietari confinanti.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, nonché priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo ad emissioni nocive e/o fastidiose e/o a condizioni prive di igiene e decoro.

Art.4.2 Compostaggio di comunità

Tale tipologia di compostaggio è prevista per gli organismi collettivi, ovvero due o più utenze domestiche e non domestiche costituite in condominio, associazioni, consorzio, società o altre forme associative di diritto privato finalizzato al recupero e trasformazione della frazione organica dei rifiuti prodotti esclusivamente da tali soggetti. In caso di condomini, i condomini aderenti devono rappresentare tutte le utenze condominiali ed è richiesta una deliberazione favorevole dell'assemblea condominiale, assunta nel rispetto delle normative vigenti e del regolamento condominiale. Copia del verbale sarà allegata al modulo di richiesta di iscrizione del condominio all'*Albo dei Compostatori*. Nel caso l'assemblea condominiale si esprima favorevolmente a maggioranza, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'*Albo Compostatori*, in quanto tutte le utenze dovranno aderire a tale pratica. Tale elenco dovrà essere firmato da tutti i sottoscrittori.

La pratica del compostaggio condominiale deve rispettare una distanza minima di 5 dai confini di proprietà ed a metri 10 da fabbricati scegliendo preferibilmente un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato e comunque le norme di cui all'art. 5 del D.M. 266/2016.

L'impianto deve essere condotto in conformità dell'art. 7 del D.M. 29/12/2016 n. 266. La messa in

esercizio degli impianti segue l'art. 3 del precitato D.M.. La gestione degli impianti segue l'art. 4 della precitata norma.

Le attività di compostaggio di rifiuti di quantità inferiore ad una tonnellata/anno seguono le norme di cui all'art. 10 del D.M. 266/2016.

Art.4.3 Compostaggio locale

Il compostaggio locale avviene mediante appositi compostatori elettromeccanici fino a 130 T/anno. Saranno installati in aree idonee e gestiti dal Comune di Baselice o da soggetto esterno abilitato a seguito di pubblica procedura. Le utenze, nei giorni e negli orari stabiliti, conferiranno i rifiuti all'impianto in presenza del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

I rifiuti organici saranno conferiti senza alcun involucri.

Le utenze conferenti presteranno la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

Per incentivare tale pratica l'Amministrazione Comunale potrà introdurre riduzioni della tariffa TARI con determinazione dirigenziale.

L'avvio dell'attività resta comunque subordinata a presentazione di segnalazione di D.I.A. ex D.PR 380/2001 e preventivo parere ARPAC, per compostatori fino ad 80 T/Anno ed AUA per compostatori più grandi e comunque fino a 130 T/anno.

Art.5 Materiali da avviare a compostaggio e materiali da evitare

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, ecc.);
- b) gusci d'uova;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e) fazzoletti di carta, carta da cucina (tipo scottex), salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere, e comunque in piccola quantità);
- f) cenere di combustione di scarti vegetali;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti, presenti nel compost maturo.
- h) la lettiera di piccoli animali.

Nella gestione dell'attività di autocompostaggio sono vietate le seguenti attività:

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;

E' vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;

E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone;

E' vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d'uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti;

E' vietata la combustione dei rifiuti;

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 6 Modalità di adesione al compostaggio domestico / locale. Convenzione.

Il compostaggio domestico e quello locale dovranno essere svolti secondo le indicazioni previste da questo regolamento e l'utenza aderirà all'iniziativa compilando e sottoscrivendo l'apposita convenzione.

Con la medesima convenzione potrà essere concessa in affidamento all'utenza una compostiera comunale, se disponibile. In tal caso, la compostiera rimane di proprietà del Comune, che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio, per cause inerenti a un uso errato o non conforme, oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa, accertate con sopralluogo degli organi comunali incaricati.

La Convenzione (il modello è predisposto dall'Ufficio Tributi) contiene l'impegno del contribuente sia ad effettuare la pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica della modalità e della qualità della produzione.

Il richiedente si obbliga a rispettare il divieto di conferire i propri rifiuti organici al servizio pubblico. La richiesta di adesione al compostaggio domestico oppure al compostaggio locale dovrà pervenire all'Ufficio Tributi del Comune di Baselice entro il 30 novembre di ogni anno e avrà effetto per l'anno successivo. Eccezionalmente per il 2021 la richiesta dovrà pervenire entro il 20 giugno e avrà effetto per lo stesso anno.

I soggetti potranno presentare nel corso dell'anno esplicita rinuncia alla pratica del compostaggio domestico o condominiale, rinuncia che avrà effetto immediato. La convenzione ha validità triennale a meno di rinuncia del contribuente o revoca dopo verifica da parte di personale comunale.

Art.7 Materiali da avviare al compostaggio di comunità/locale e materiali da evitare

Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- scarto di cibo;
- scarti di frutta
- scarti di carne cruda e cotta;
- gusci di uova;
- scarti di pane e similari;
- scarti vegetali;
- scarti di residui di giardino.
- fiori secchi.

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. l'accesso al di fuori degli orari di apertura indicati;
- b. asportare materiale di qualsiasi tipo, precedentemente conferito;
- c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli precedentemente indicati
- d. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.

Art. 8 Obblighi del conduttore dell'apparecchiatura per il compostaggio

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2016, n.266 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti;
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti dal presente regolamento;
- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
- provvedere alla gestione del biofiltro;
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto;
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
- tenere un registro anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalla specifica;
- effettuare comunicazioni al responsabile del servizio comunale, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica.

Art.9 Applicazione della riduzione percentuale sulla tassa rifiuti e verifica dell'attività.

La riduzione in percentuale della tassa sui rifiuti è limitata alla sola abitazione principale ove è stabilita la residenza del nucleo familiare.

Per ottenere l'applicazione della riduzione deve essere presentata richiesta di adesione alla Convenzione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento. Lo sconto in percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta della tassa rifiuti.

Le utenze che conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione dal 20% della tariffa variabile, riduzione che potrà raggiungere un massimo del 25% in caso di ulteriori disposizioni che istituiscano premialità aggiuntive.

Le utenze che usufruiscono del compostaggio locale hanno diritto ad una riduzione dal 10% della

tariffa variabile, riduzione che potrà raggiungere un massimo del 15% in caso di ulteriori disposizioni che istituiscano premialità aggiuntive.

Il richiedente si obbliga a rispettare il divieto di conferire i propri rifiuti organici al servizio pubblico. Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio, per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale, od altro personale appositamente incaricato, che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida. Il richiedente, o un componente del nucleo familiare (nel caso di compostaggio domestico), si impegna a sostenere e frequentare i corsi di formazione tecnica della popolazione che l'Amministrazione Comunale deciderà di tenere.

Annualmente dovranno essere sottoposti a controllo minimo il 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Il numero delle utenze da sottoporre a verifica sarà annualmente individuato con determinazione dirigenziale.

Le verifiche saranno condotte da personale comunale o personale esterno opportunamente qualificato. Nel caso in cui, durante la fase di verifica, venga accertato il mancato o l'errato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente, l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla tassa rifiuti. Lo sconto concesso sarà revocato per l'intero anno in corso oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.12.

Art. 10 Obblighi delle utenze aderenti compostaggio

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni e consigli impartiti dal Comune di Baselice.

Art.11 Compostaggio locale - divieti

Nell'impianto è vietato:

- a) conferire rifiuti e materiali in modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento;
- b) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- c) il deposito a terra e/o accanto alla compostiera di rifiuti;
- d) conferire materiale all'impianto, pur avendo dichiarato di effettuare il compostaggio di comunità o autocompostaggio.

Art. 12 Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento (salvo i casi in cui il fatto sia individuato dalla legge come reato), rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con sanzioni amministrative, determinate secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 689/81 capo primo, e dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata.

Art. 13 Impiego del compost

Il compost prodotto è utilizzato in conformità dell'allegato "piano di utilizzo compost".

Art.14 Applicazione

Il presente Regolamento, composto di n. 14 articoli, compreso il presente, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.